

## ACCERTAMENTO

---

### **Utilizzabilità dei documenti esibiti in giudizio**

di Marco Bargagli

L'[articolo 52, comma 5, del D.P.R. 633/1972](#) prevede che i libri, i registri, le scritture ed i documenti di cui viene rifiutata l'esibizione, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

Inoltre, la **normativa sostanziale di riferimento** prevede che:

- per **rifiuto di esibizione** si intendono anche la **dichiarazione di non possedere** i libri, i registri, i documenti e le scritture nonché la **sottrazione di essi** all'ispezione nel corso del **controllo fiscale**;
- **rifiutare l'esibizione** o comunque **impedire l'ispezione** delle **scritture contabili e dei documenti** la cui **tenuta e conservazione sono obbligatorie** o dei quali **risulta l'esistenza**, determina anche **l'applicabilità delle sanzioni** previste dall'[articolo 9 del D.Lgs. 471/1997](#) (rubricato **violazioni degli obblighi relativi alla contabilità**).

Sul tema **dell'utilizzabilità dei documenti non esibiti nel corso di un controllo fiscale**, è intervenuta la Corte di Cassazione, con la [sentenza n. 10527 del 28 aprile 2017](#), nella quale è stato affermato che qualora **l'imprenditore in buona fede** non ha **regolarmente conservato la contabilità obbligatoria**, la stessa potrà eventualmente essere **esibita nel corso del giudizio**.

La vicenda **oggetto di esame** da parte dei **supremi giudici di legittimità**, riguardava un **avviso di accertamento** emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una società **in fallimento**, che aveva **omesso di versare l'Iva e le ritenute di acconto dovute**.

Inoltre, la **curatela fallimentare** non aveva **fornito** le pertinenti **giustificazioni** riferibili ai **conti correnti bancari** posseduti dalla società, essendo andata **dispersa** una parte della **documentazione** istituita.

Nello specifico, nel **corso della verifica fiscale** veniva contestato:

- **l'omesso versamento** mensile dell'Iva;
- **la mancata giustificazione dei versamenti e dei prelevamenti bancari**;
- **l'omessa presentazione** della **dichiarazione fiscale** per l'anno di **imposta oggetto di verifica**;
- l'esistenza di un **reddito di impresa induttivamente determinato** rilevante ai fini Ires e, simmetricamente, ai fini Irap;
- **un maggiore volume d'affari** ai fini Iva.

In merito, la curatela fallimentare **proponeva ricorso** avverso l'avviso di accertamento, ritenendolo **illegittimo ed infondato**.

La Corte di Cassazione **ha accolto la tesi** del ricorrente, evidenziando che la **dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri, scritture e documenti**, specificamente richiesti dall'Amministrazione finanziaria nel corso di un accesso, **preclude la valutazione** degli stessi in suo favore in **sede amministrativa o contenziosa** rendendo **legittimo l'accertamento induttivo** solo ove sia **non veritiera, cosciente, volontaria e dolosa** integrando, per tale motivo, un **sostanziale rifiuto** di esibizione diretto ad **impedire l'ispezione documentale**.

Sul punto, gli ermellini hanno precisato che l'[articolo 52, comma 5, del D.P.R. 633/1972](#) è una norma a **carattere eccezionale** che deve essere interpretata alla luce degli [articoli 24](#) e [53](#) della Costituzione in modo da **non comprimere il diritto alla difesa** e da **non obbligare il contribuente a pagamenti non dovuti**.

Di conseguenza, non può **reputarsi sufficiente**, ai fini della **suddetta preclusione, il mancato possesso imputabile a mera negligenza o imperizia nella custodia e conservazione della documentazione contabile**.

In definitiva, è stata rilevata la **buona fede del curatore fallimentare** il quale, nel processo verbale di constatazione redatto, aveva fatto rilevare **l'impossibilità di fornire le giustificazioni richieste** tenuto conto:

- della **voluminosa documentazione bancaria** relativa alle **operazioni effettuate**;
- che una parte della **documentazione amministrativo-contabile** in uso alla società, **era andata dispersa**.



Master di specializzazione

## LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >